

## Newsletter del 22 giugno 2017

### NOVITA' SPLIT PAYMENT PER LAVORATORI AUTONOMI DAL 1 LUGLIO 2017

A seguito delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017) alla disciplina IVA, **dal 1° luglio 2017 lo split payment** di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 sarà esteso anche alle **operazioni effettuate dai lavoratori autonomi** (soggetti a ritenuta alla fonte) **nei confronti della Pubblica Amministrazione**, come definita dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009.

I "destinatari" del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

**ossia le medesime pubbliche amministrazioni per le quali vi è l'obbligo di emettere fattura elettronica.**

Inoltre, lo split payment è applicabile **anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:**

- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Si riporta link con elenco:

<http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/ftse-mib/lista.html>

Lo split payment è applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Con Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment **fino al 31.12.2017.**

È prevista l'emanazione di un Decreto MEF con cui saranno fornite le relative disposizioni attuative.

Studio Associato Antonelli Werthhammer